

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROTTA, SAMMARCO

Modifiche al codice penale militare di pace e altre disposizioni
in materia di reati militari

Presentata il 15 dicembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede misure tese a razionalizzare la giurisdizione militare, intervenendo in modo organico con la modifica della nozione di reato militare prevista dall'articolo 37 del codice penale militare di pace e con la riforma di alcune disposizioni dello stesso codice.

La proposta di legge risponde a esigenze di garanzia per il militare indagato, che sarà sottoposto a un procedimento solo anziché a due, innanzi a due diverse autorità giudiziarie. Infatti, attualmente in numerosi casi l'accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all'autorità giudiziaria militare che all'autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi anche se tra loro connessi. Inoltre, l'intervento è giustificato dalla necessità di conferire efficienza ed economicità al sistema, evitando un'inutile

e dispendiosa duplicità di procedimenti. Da ultimo, lo spostamento di competenze consentirebbe di ridurre l'enorme contenzioso che grava sulla giustizia ordinaria — caratterizzata da inefficienze, difficoltà e tempi lunghissimi nel fornire risposte ai cittadini — e contestualmente attribuirebbe un maggiore carico di lavoro ai magistrati militari, oggi sottoutilizzati.

Nel complesso, si tratta di misure che consentirebbero una più efficace tutela degli imputati e un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione senza pregiudicare eventuali future e riforme ordinarie, che potrebbero richiedere una revisione costituzionale.

Alla luce di quanto esposto, è dunque necessario riconsiderare il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella militare. Le modifiche all'articolo 37 del codice penale militare di pace razionalizzano il riparto,

facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell'interesse militare, mediante la qualificazione come « reati militari » dei reati che manifestano una specifica offensività per la presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari. Ciò si riscontra in ogni violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare.

Ad oggi, sono numerose le fattispecie penali di regola connesse, ma sono attribuite le une alla giurisdizione militare, le altre alla giurisdizione ordinaria. È il caso delle condotte di falso strumentali alla realizzazione, da parte di militari, di un peculato militare o di una truffa a danno dell'amministrazione militare. Infatti, per il medesimo fatto storico si assiste a una duplicazione di procedimenti tra giurisdizione militare – per il peculato o la truffa – e giurisdizione ordinaria – per il connesso reato di falso. L'intervento normativo intende dunque evitare agli imputati l'onere di affrontare due diversi processi per la medesima vicenda di precipuo interesse militare e perseguire l'efficienza dell'amministrazione della giustizia nonché risparmi di spesa mediante la celebrazione di un procedimento unitario.

Altre ipotesi delittuose – benché lesive di beni o interessi militari, trattandosi di reati commessi tra militari, in luogo militare o nel corso del servizio – sono irrazionalmente attribuite alla giurisdizione ordinaria, anziché a quella militare.

A titolo di esempio, le modifiche all'articolo 37 del codice penale militare di pace consentiranno di supplire alla lacuna relativa alla fattispecie di omicidio, così da evitare l'irrazionale attribuzione alla giurisdizione ordinaria dell'omicidio tra pari grado, mentre alla giurisdizione militare compete oggi il reato di omicidio di un altro militare, solo se avente grado superiore o inferiore. Inoltre, la nuova previsione normativa permetterà di perseguire

come reati militari i delitti di violenza privata e di violenza sessuale, allo scopo di contrastare fenomeni di prevaricazione tra militari (tra cui il cosiddetto nonnismo), spesso commessi in danno di donne militari. Inoltre, a seguito della riformulazione della nozione di reato militare, alla giurisdizione militare sarà attribuita la cognizione non solo dei reati di peculato e di truffa, come avviene oggi, ma anche di abuso d'ufficio, di corruzione e di concussione in ambito militare, al momento soggetti invece, in modo contraddittorio, alla giurisdizione ordinaria.

Le successive disposizioni proposte sono volte a aggiornare il codice penale militare di pace.

Circa i reati contro l'amministrazione militare, si è proceduto a effettuare alcune modifiche tese ad armonizzare i reati militari con le disposizioni riformatrici dei reati comuni omologhi introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), dalla legge 29 settembre 2000, n. 300 (recante ratifica ed esecuzione di atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea sulla lotta contro la corruzione e altro), nonché dalla recente legge 27 maggio 2015, n. 69 (cosiddetta legge anticorruzione, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio).

Si è pertanto riformulata la fattispecie del peculato militare di cui all'articolo 215 del codice penale militare di pace, modificando anche la pena e prevedendo l'assorbimento del reato di malversazione a danno di militari (ora punito dall'articolo 216 del codice penale militare di pace). È stata inoltre integrata la norma con la previsione del reato di peculato d'uso, punito oggi solo dal codice penale.

Si è prevista specularmente la modifica del delitto punito dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Sono state riferite ai reati militari contro l'amministrazione militare le norme in materia di confisca e riparazione pecuniaria già introdotte nel codice penale per gli

omologhi reati comuni, da ultimo dalla legge anticorruzione ».

È stata infine prevista l'abrogazione di alcune fattispecie non più attuali, ritenute tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale, e cioè le disposizioni in materia di danneggiamento colposo di cose mobili dell'amministrazione militare (articolo 170 del codice penale militare di pace), attività sediziosa (articolo 182 del codice penale militare di pace),

domanda o reclamo collettivo (articolo 184 del codice penale militare di pace), duello (articoli da 200 a 210 del codice penale militare di pace) e peculato del portalettere (articolo 217 del codice penale militare di pace), mentre la fattispecie di malversazione a danno di militari (articolo 216 del codice penale militare di pace) risulta ora assorbita dal reato di peculato militare (articolo 215 del codice penale militare di pace) nella nuova formulazione proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

« Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- a) la personalità dello Stato;
- b) la pubblica amministrazione;
- c) l'amministrazione della giustizia;
- d) l'ordine pubblico;
- e) l'incolumità pubblica;
- f) la fede pubblica;
- g) la moralità pubblica e il buoncostume;
- h) la persona;
- i) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.

Per il reato militare, la pena della reclusione è sostituita con la pena della reclusione militare ».

2. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-*sexies*) l'aver commesso il fatto in qualità di appartenente alle Forze armate ».

ART. 2.

1. L'articolo 215 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — (*Peculato militare*). — Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare e ad altro militare, se ne appropria è punito con la reclusione da cinque anni a dodici anni.

Si applica la pena della reclusione da un anno a tre anni e sei mesi quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il militare del Corpo della guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto o che collude con estranei per frodare la finanza è punito con le pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme restando le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano anche al militare del Corpo della guardia di finanza che si appropria di valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza.

3. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei casi di cui al comma 2 quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e que-

sta, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

4. La condanna per il reato di cui al comma 2, qualora consista in una pena superiore a tre anni di reclusione, comporta la degradazione.

5. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente articolo è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato.

7. In ogni caso con la sentenza di condanna è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto d'indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

8. La sospensione condizionale della pena, qualora concedibile, è comunque subordinata al pagamento delle somme indicate dal giudice a titolo di riparazione.

9. L'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena cui all'articolo 444 del codice di procedura penale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

10. La cognizione dei reati previsti dal presente articolo appartiene ai tribunali militari ».

ART. 4.

1. L'articolo 219 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 219. — (*Pene accessorie*). — La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per il delitto di cui

all'articolo 215, primo comma, comporta la degradazione.

La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione. ».

ART. 5.

1. Al capo I del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 219-bis. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 215 e 218 del presente codice, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato.

ART. 219-ter. — (*Riparazione pecuniaria*). — Con la sentenza di condanna per il reato previsto dall'articolo 215 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto d'indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

La sospensione condizionale della pena, qualora concedibile, è comunque subordinata al pagamento delle somme indicate dal giudice a titolo di riparazione.

L'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena cui all'articolo 444 del codice procedura penale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

ART. 219-quater. — (*Circostanze attenuanti*). — Se i fatti previsti dagli articoli

215 e 218 sono di particolare tenuità le pene ivi previste sono diminuite ».

ART. 6.

1. Gli articoli 170, 182, 184, da 200 a 210, 216 e 217 del codice penale militare di pace sono abrogati.

